

COMUNE DI BERGEGGI

Provincia di Savona

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA

Verbale n. 22 Del 5/12/2025	OGGETTO: Certificazione ex art. 40-bis, c. 1, del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 – Controlli in materia di contrattazione integrativa – accordo annuale 2024.
--	---

Il Revisore contabile del Comune di Bergoggi, nominato dal Consiglio Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 08/06/2023, esecutiva ai sensi di legge, per il periodo 17/06/2023-16/06/2026, con riferimento al testo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2023-2025 del Comune di Bergoggi

RICHIAMATI:

- L'art. 40 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i. recante al comma 3-quinquies: "*Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile*".
- L'art. 40-bis del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i. recante "*il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, comma 3-quinquies, sesto periodo*".

RICHIAMATO il CCNL del comparto Funzioni locali 2019-2021, sottoscritto il 16 novembre 2022;

PRESO ATTO dei contenuti della relazione predisposta dal Responsabile del Settore Amministrativo contabile del Comune di Bergoggi e della documentazione trasmessa ed in particolare della proposta di determinazione ricevuta in data 03/12/2025 relativa alla Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2025;

VISTE le previsioni dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022, e degli articoli di legge da esso richiamati;

PRESO ATTO delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1bis del D.L. 25/2025, convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69, che autorizza gli Enti Locali, dall'anno 2025, a incrementare la parte stabile del Fondo per le Risorse Decentrate del personale dipendente al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente del Comparto delle Funzioni Locali con quello degli altri Comparti di contrattazione pubblica;

CONSIDERATE le istruzioni operative previste dalla nota della Ragioneria Generale dello Stato, n. 175706 del 27/06/2025;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 14, comma 1bis del D.L. 25/2025, convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69 il Comune di Bergoggi ritiene opportuno disporre un incremento della parte stabile del Fondo risorse decentrate per euro 30.000,00, oneri riflessi esclusi;

CONSIDERATO che il Comune di Bergoggi è in grado di assicurare la copertura finanziaria di detto incremento, come da variazione del bilancio di previsione 2025-2027 approvata con deliberazione consiliare n. 17 del 30 settembre 2025;

CONSIDERATO che il Comune di Bergoggi non si trova in condizioni deficitarie strutturali o di dissesto, né ha avviato procedure di riequilibrio finanziario;

PRESO ATTO che il MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - suggerisce la certificazione disgiunta del revisore dei conti in merito alla costituzione del fondo delle risorse decentrate e alla successiva utilizzazione attraverso la stipula del CCI;

TENUTO CONTO che il previsto fondo per le risorse decentrate 2025 consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale;

RILEVATO che la costituzione del fondo delle risorse decentrate, così come proposta: non pregiudica il permanere dell'equilibrio economico nonché del pareggio finanziario del bilancio;

RILEVATO che l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio del bilancio;

VALUTATO che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio e con l'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;

VERIFICATO

- il rispetto dei parametri previsti dall'art. 40 del D.Lgs 165/2001;
- il rispetto del contenimento del fondo negli importi complessivi del fondo dell'anno 2016 così come previsto dall'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017.
- la corretta applicazione dell'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 per quanto concerne il calcolo dell'eventuale adeguamento del limite al trattamento accessorio dell'anno 2016, per effetto dell'incremento di personale a tempo indeterminato, a seguito delle nuove norme sulle assunzioni.

ATTESTA

Ai sensi dell'art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001 che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2024 del Comune di Bergoggi sono compatibili con i vincoli di bilancio, con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e sono coerenti con i vincoli posti dal CCNL.

IL REVISORE DEI CONTI

Dott.ssa Silvia Casella

